

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Con ricorso pervenuto il 9.01.2026, il ricorrente rappresenta che, in data 13.09.2023, il proprio zio, GDS, sottoscriveva con l'intermediario convenuto un contratto di prestito finalizzato per l'acquisto di un autoveicolo, per un importo di € 9.000,00. Esso ricorrente prestava garanzia in qualità di coobbligato solidale. Come emerge dalla documentazione contrattuale, al momento della sottoscrizione dichiarava la professione di studente, con reddito mensile netto pari a € 0,00. Successivamente, il debitore principale è deceduto e gli eredi hanno accettato l'eredità, subentrando nei rapporti debitori, ma non hanno collaborato al pagamento delle rate, determinando insoluti. L'intermediario ha dunque avanzato nei suoi confronti richieste di pagamento. Con il reclamo ha contestato la validità della coobbligazione per violazione dell'art. 124-bis TUB, richiedendo i dati degli eredi ai sensi dell'art. 2-terdecies D.Lgs. 196/2003 e diffidando dalla segnalazione in Centrale Rischi. L'intermediario ha risposto confermando la validità del contratto, dichiarando di non conoscere gli eredi e invitandolo a contattare l'ufficio recupero crediti per saldare gli insoluti. Tutto quanto così rappresentato, il ricorrente eccepisce che

l'intermediario ha accettato la garanzia del ricorrente nonostante il reddito dichiarato fosse pari a zero, configurando un "credito irresponsabile" in violazione dell'obbligo di valutare adeguatamente il merito creditizio prima della conclusione del contratto, come prescritto dall'art. 124-bis del TUB. Egli ha interesse concreto a conoscere i dati degli eredi per esercitare il diritto di regresso e l'intermediario, pur gestendo la pratica successoria, ha negato di possedere tali informazioni, violando l'obbligo di comunicazione ai sensi del Codice Privacy. Afferma che In pendenza della controversia, qualsiasi segnalazione negativa (es. in CRIF) sarebbe illegittima senza preavviso di almeno 15 giorni (art. 125 co. 3 TUB e Codice di Condotta SIC). La risposta dell'intermediario non fornisce prova di preavvisi e invita al recupero crediti, esponendo il ricorrente a pregiudizi.

Con il ricorso chiede all'Arbitro di:

1. Accertare la violazione dell'art. 124-bis TUB, anche alla luce della sentenza CJUE C-755/22 e della giurisprudenza nazionale (es. Trib. Brescia 15/10/2024 n. 4222), e dichiarare la nullità della coobbligazione prestata dal ricorrente o, in subordine, ordinare il ricalcolo dell'esposizione debitoria al netto di interessi, spese e oneri accessori;
2. Ordinare all'intermediario di comunicare i dati identificativi e di contatto degli eredi del sig. GDS, ai sensi dell'art. 2-terdecies D.Lgs. 196/2003;
3. Ordinare l'astensione da qualsiasi azione di recupero crediti e da segnalazioni pregiudizievoli in banche dati creditizie (es. SIC/CRIF) fino alla definizione della controversia;
4. Condannare l'intermediario al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente, quantificato in via equitativa in € 5.000,00 (o somma da determinarsi), per i pregiudizi derivanti dalla condotta illegittima;
5. Condannare l'intermediario al pagamento delle spese del procedimento.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Argomenta che il ricorrente ha sottoscritto il finanziamento in qualità di coobbligato, assumendo in solido l'obbligazione ex art. 1292 c.c. con piena consapevolezza. La sottoscrizione del ricorrente quale coobbligato è dunque perfettamente valida e la valutazione del merito creditizio è stata correttamente condotta considerato tra l'altro che, l'eventuale assenza (momentanea) di reddito in capo al coobbligato, non impedisce l'accesso al credito e la sottoscrizione di una richiesta di finanziamento. In ogni caso, ha analizzato diversi aspetti e ha anche accertato l'assenza di contribuzioni negative a carico del ricorrente ed in fase di istruttoria ha acquisito i documenti di reddito del richiedente principale. Nel complesso, l'eventuale assenza (momentanea) di reddito in capo al coobbligato non ha precluso l'accesso al credito, e non impedisce la sottoscrizione della richiesta di finanziamento.

Afferma, inoltre, di non essere tenuta a comunicare i dati relativi agli eredi del debitore principale, che peraltro non possiede. E' piuttosto il ricorrente a dover agire nelle opportune sedi per poter acquisire tali informazioni ed esercitare i suoi diritti di regresso nei confronti degli stessi. Non sussiste comunque la competenza dell'Arbitro a decidere sul punto, anche in relazione al richiamo alla tutela dei dati personali. Il contratto prevedeva, inoltre, il divieto di alienare il bene senza la preventiva estinzione del finanziamento, ove lo stesso fosse un veicolo, poiché la sua funzione era quella di garanzia indiretta sull'adempimento del finanziamento. Nel caso di specie l'impegno è stato violato e il bene è stato venduto solo dopo tre mesi dall'acquisto.

Quanto alla domanda di risarcimento, essa è del tutto infondata e sfornita di prova, al pari della richiesta di rimborso di presunti costi.

Con le repliche e le controrepliche, le parti hanno sostanzialmente ribadito le proprie conclusioni.

DIRITTO

Dagli atti emerge che in data 13.09.2023, GDS, poi deceduto, zio del ricorrente, aveva sottoscritto con l'intermediario convenuto un contratto di prestito finalizzato per l'acquisto di un autoveicolo, per un importo di € 9.000,00. Il ricorrente sottoscriveva tale contratto quale coobbligato, dichiarando di essere studente con nessun reddito. L'intermediario documenta di aver assegnato punteggi alle voci analizzate, senza fornirne descrizione in quanto coperte da segreto aziendale. Dichiarò altresì di avere consultato le banca dati e di aver accertato l'assenza di contribuzioni negative a carico di debitore e coobbligato.

Tutto quanto sopra rappresentato, vanno analizzate le diverse domande avanzate dal ricorrente. Il ricorrente contesta, innanzitutto, che l'intermediario gli abbia consentito di sottoscrivere un contratto quale coobbligato solidale nonostante le dichiarazioni reddituali rese avrebbero dovuto portare l'Intermediario a rifiutare l'istanza dato il reddito dichiarato pari a zero. Chiede, di conseguenza, il risarcimento dei danni.

Preliminarmente, si richiama il disposto dell'art. 124-bis, comma 1, TUB:

“1. Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.

In tema di validità del contratto per violazione dell'art. 12 bis TUB e responsabilità dell'intermediario, si segnala, tra le molte, la decisione di questo Collegio n. 11395/2025, secondo la quale *“Con riguardo alla doglianza del ricorrente secondo cui l'intermediario avrebbe omesso di svolgere una completa valutazione del merito creditizio ex art. 124 bis TUB, determinando il proprio sovraindebitamento, occorre rilevare che: «Nel nostro ordinamento, l'obbligo di verifica del merito creditizio, sancito dall'art. 124-bis TUB per la concessione di credito ai consumatori, non è assistito da specifica sanzione, tanto meno di nullità. Inoltre, alla luce del principio di non interferenza tra regole di validità e regole di correttezza sancito dalle sentenze “gemelle” Cass. S.U. n. 26724 e 26725 del 2007, l'ABF è solito escludere che la violazione di tale obbligo di condotta possa inficiare la validità del contratto di finanziamento» (Collegio di Torino, decisione n. 5594 del 11 giugno 2025).*

Nondimeno, il fatto che la violazione dell'art. 124 bis TUB non infici la validità del rapporto e non sia assistita (la violazione del precetto normativo) da una specifica sanzione, non esime da responsabilità l'intermediario, il quale, davanti a un accentuato quadro debitorio del soggetto (consumatore) che richiede il finanziamento, autonomamente conoscibile attraverso il circuito di informazione creditizia, non può indurre questi ad accedere a ulteriori linee di credito, così aggravando le conseguenze negative dell'inadempimento in violazione del dovere di buona fede e correttezza (art. 1175 c.c.), che, solo per ipotesi, esporrebbe la banca a responsabilità risarcitoria. Senza dire che la violazione dell'art. 124 bis TUB determinerebbe anche il concorso colposo dell'intermediario (art. 1227 c.c.) rispetto a future pretese creditorie dello stesso.

In questo senso è da ritenersi quanto meno imprudente la condotta della banca che, omettendo di operare la corretta verifica del merito creditizio del cliente, abbia creato, a causa della prevedibile insostenibilità del debito, l'inevitabile e incolpevole insolvibilità del debitore” (si vedano anche Collegio di Milano, dec. n. 6730/2025 e 6731/2025).

Nel caso di specie, come già ricordato, il ricorrente contesta che l'intermediario gli abbia consentito di sottoscrivere un contratto quale coobbligato solidale nonostante le dichiarazioni reddituali rese avrebbero dovuto portare l'intermediario a rifiutare l'istanza dato il reddito dichiarato pari a zero. A suo avviso la condotta dell'intermediario configura un "credito irresponsabile" in violazione dell'obbligo di valutare adeguatamente il merito creditizio prima della conclusione del contratto, come prescritto dall'art. 124-bis del TUB. A tale affermazione l'intermediario replica che la valutazione del merito creditizio non è atomizzata, ma deriva da una stima ponderata dei profili del richiedente principale e

del coobbligato e il processo interno di valutazione del merito creditizio è coperto da segreto aziendale. Evidenza di avere analizzato diversi aspetti (documentando l'attribuzione di punteggi alle diverse voci), di avere anche accertato l'assenza di contribuzioni negative e di avere, in fase di istruttoria, acquisito i documenti di reddito del richiedente principale. Nulla aggiunge e nulla obietta sulla fondamentale informazione fornita dal ricorrente per iscritto di non avere alcun reddito.

Si può, dunque, ritenere accertato un comportamento dell'intermediario non conforme all'art. 124 bis, c. 1, TUB.

Quanto all'istanza di accesso ai dati degli altri eredi del debitore principale, preliminarmente si osserva che, secondo l'orientamento dei Collegi territoriali, l'Arbitro è competente a decidere su questioni attinenti all'applicazione della normativa in materia di privacy ove la violazione di tale normativa derivi dall'esecuzione di un servizio bancario o finanziario. In altri termini, la competenza in materia di privacy sussiste a condizione che le violazioni lamentate siano collegate all'esercizio di servizi bancari e finanziari (cfr. Collegio di Palermo, dec. n. 2682/2019; Collegio di Milano, dec. n. 13197/2024; Collegio di Roma, dec. n. 3300/2022; Collegio di Bari, dec. n. 2492/2024).

Nel caso di specie, il Collegio è chiamato a valutare nel merito se il ricorrente, quale nipote del *de cuius* e coobbligato di un rapporto dagli stessi sottoscritto, possa vantare un diritto a conoscere i dati identificativi degli eredi del *de cuius*. La competenza dell'Arbitro è, dunque, sussistente.

Parte ricorrente la formula richiamando l'art. 2-terdecies del D.Lgs. n. 196/2003. Tale norma, introdotta in sede di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati ("GDPR"), prevede che:

"1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione".

Il diritto di accesso ai dati personali riferiti a persone decedute ex art. 2-terdecies D.Lgs. n. 196/2003 e 15 del GDPR può essere, quindi, esercitato:

- da chi ha un interesse proprio;
- da chi agisce a tutela dell'interessato, in forza di un mandato tra le parti;
- da chi agisce per ragioni familiari meritevoli di protezione.

Si veda, in proposito, anche la "scheda sui diritti di accesso" redatta dal Garante Privacy e reperibile sul sito istituzionale dello stesso, relativa al diritto attribuito dall'art. 2-terdecies Cod. Privacy.

Quanto al contenuto del diritto di accesso, la disciplina dell'art. 2-terdecies Cod. Privacy prevede, quindi, che i soggetti legittimati possano esercitare il diritto di accesso ex art. 15 del GDPR alle stesse informazioni che avrebbe potuto conoscere l'interessato.

Si richiamano, altresì, le Linee guida per trattamenti dati relativi al rapporto banca-clientela, emesse dal Garante per la protezione dei dati personali il 25 ottobre 2007, le quali stabiliscono che: *"5.3. Accesso ai dati di defunti (art. 9 del Codice). La disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede che il diritto di accesso ai dati riferiti a persone decedute possa essere esercitato "da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione" (art. 9, comma 3, del Codice) legittimando i soggetti che si trovino in tali condizioni ad esercitare tale diritto in rapporto a dati personali (inclusi rapporti bancari e finanziari) riferibili al defunto".*

Si deve ritenere, dunque, che nel caso di specie sussista l'interesse del ricorrente a conoscere i dati da lui richiesti.

L'intermediario eccepisce, tuttavia, che la richiesta del ricorrente di ostensione ex art. 2-terdecies Cod. Privacy non può trovare accoglimento, dal momento che non esso intermediario è a conoscenza di tali informazioni. Il ricorrente dovrebbe dapprima verificare lo stato della successione presso la competente

cancelleria, poi chiedere l'assegnazione ai chiamati di un termine per l'accettazione ai sensi dell'art. 481 c.c. e, infine, chiedere la nomina di un curatore dell'eredità giacente. Esso intermediario non può fornire la prova di un fatto negativo (vale a dire di non conoscere i dati degli eredi), mentre il ricorrente neppure allega tale conoscenza in capo alla società resistente così come il regresso presuppone il pagamento da parte del condebitore che, nel caso di specie, non è mai avvenuto.

L'eccezione appare fondata e la domanda non può essere accolta.

Il ricorrente, infine, chiede genericamente l'astensione da ogni segnalazione pregiudizievole. Come contestato dall'intermediario, non produce, però, alcuna evidenza dell'attuale sussistenza di segnalazioni in corso a suo carico.

Al solo fine di prevenire contestazioni strumentali, la banca evidenzia di avere inviato il preavviso di segnalazione con data 20.01.2025 al domicilio del ricorrente con servizio Posta Time e questa risulta essere stata recapitata presso l'indirizzo di residenza del ricorrente in data 31.01.2025.

Anche tale domanda, pertanto, deve ritenersi infondata.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, il ricorrente la formula genericamente e non prova i danni che avrebbe subito e a quale titolo. Essa non può, dunque, trovare accoglimento, neppure in misura equitativa.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la violazione dell'art. 124 bis TUB da parte dell'intermediario, nei termini di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE